ISTRUZIONI

1. PREMESSA

L'articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007, n. 63, stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4. Il successivo comma 4-bis, lettera b) prevede che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF. Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti abilitati a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 (iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

I sostituti d'imposta possono richiedere all'Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322. La scelta dell'intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica entro il 31 marzo dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti e ha valore sino alla revoca.

Nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva il presente modello, sono stabilite le modalità di attuazione del flusso telematico dei modelli 730-4 per l'assistenza fiscale da prestarsi a favore dei contribuenti che possono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 (dipendenti, pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730).

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" deve essere presentato da tutti i sostituti per comunicare l'indirizzo telematico presso cui ricevere i Modelli 730-4.

ATTENZIONE Tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dell'INPS che, come negli anni scorsi, utilizzano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici.

I sostituti d'imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) devono presentare il presente modello per indicare l'intermediario presso cui ricevere i dati dei 730-4.

Anche i sostituti d'imposta abilitati ai servizi telematici sono tenuti alla presentazione del presente modello per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei 730-4 (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica).

I sostituti d'imposta abilitati ai servizi telematici possono chiedere di ricevere i dati dei 730-4 presso un intermediario. In tal caso, devono compilare il quadro B.

I sostituti d'imposta devono inviare il quadro CT con la certificazione unica (CU), qualora non abbiano già validamente presentato, a partire dal 2011, una comunicazione CSO, ovvero un precedente quadro CT.

Pertanto devono utilizzare questo modello tutti i sostituti che non hanno già inviato la comunicazione e coloro che devono variare dati già comunicati.

Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I sostituti d'imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322, **entro il 31 marzo** dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Nella comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati relativi al sostituto d'imposta e il codice della sede telematica presso la quale l'Agenzia delle Entrate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti dai centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati.

ATTENZIONE I sostituti che per proprie esigenze hanno più sedi operative, indicate nelle certificazioni uniche (CU) rilasciate, non devono riportare tali codici in questo modello di comunicazione. Il codice sede indicato nella CU è riportato nel Modello 730-4 al fine di lasciare inalterata la finalità di tenere separate le diverse articolazioni dell'impresa.

Dati del sostituto d'imposta richiedente

Nel presente riquadro indicare il codice fiscale e il numero di protocollo che è stato attribuito dall'Agenzia delle Entrate all'ultima dichiarazione modello 770 Semplificato da presentarsi nell'anno precedente quello di inoltro della presente comunicazione, rilevabile dalla comunicazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (presente anche nel cassetto fiscale del sostituto d'imposta stesso); se in detto anno tale modello non è stato presentato deve essere barrata la relativa casella.

Devono essere, inoltre, indicati il numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica (l'indicazione di almeno uno di questi dati è obbligatoria), che consentiranno all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

Comunicazione sostitutiva

Se uno o più dati già comunicati sono variati (ad esempio, cambio di intermediario o modifica della sede Entratel), il sostituto deve compilare ed inviare una nuova comunicazione e, nel riquadro "Comunicazione sostitutiva" è obbligatorio indicare il numero di protocollo che è sta-

to attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire. Tale numero di protocollo è rilevabile oltre che dalla ricevuta della precedente comunicazione anche dal cassetto fiscale del sostituto d'imposta stesso.

Anche la comunicazione sostitutiva deve essere trasmessa nei termini indicati al punto 4.

QUADRO A

La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro B.

Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d'imposta per richiedere che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.

Il quadro A è diviso in due sezioni, alternative tra loro:

Sezione I

Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Fisconline.

Il sostituto, barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Fisconline.

Sezione II

Questa sezione è riservata ai sostituti abilitati al Servizio Entratel.

Il sostituto barrando la casella di questa sezione, richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso la propria utenza telematica Entratel che deve essere indicata nel riquadro "codice sede Entratel".

QUADRO B

La compilazione del quadro è alternativa alla compilazione del quadro A.

Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d'imposta per richiedere che i Modelli 730-4 siano resi disponibili presso l'utenza telematica di un intermediario abilitato.

Il medesimo quadro deve essere utilizzato da ciascuna società del gruppo che intenda far pervenire i Modelli 730-4 presso l'utenza telematica della società abilitata alla trasmissione telematica per conto delle altre società appartenenti allo stesso gruppo.

Barrando la casella posta in questo quadro il sostituto richiede che i Modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), comunicati dai CAF e dai professionisti abilitati, siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato prescelto.

Nella **colonna 1** deve essere indicato il codice fiscale dell'intermediario incaricato alla ricezione dei mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e, nella **colonna 2** il corrispondente codice sede Entratel dell'intermediario.

Nella **colonna 3** deve essere indicato il numero di cellulare dell'intermediario e, nella **colonna 4**, l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario; l'indicazione di almeno uno dei suddetti dati è obbligatoria.

L'indicazione del recapito telefonico o di posta elettronica dell'intermediario permetterà all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.

Revoca della comunicazione per cessazione dell'attività del sostituto d'imposta

Il sostituto che cessa l'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta deve inviare una comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa barrando la casella posta nel riquadro.

La compilazione del campo "Partita IVA del sostituto cessata" è obbligatoria in presenza della casella "revoca" barrata. Qualora il sostituto d'imposta sia titolare di due o più numeri di partita IVA per l'accettazione della revoca è necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto risultino cessate. In questo caso nella compilazione del modello è sufficiente l'indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate.

La comunicazione recante la revoca per cessazione dell'attività deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento.

ATTENZIONE La comunicazione recante la **revoca non deve essere utilizzata** nel caso di variazione di scelta di intermediario, al verificarsi di tale evento deve essere compilata una **comunicazione sostitutiva**.

Firma della comunicazione

Questo riquadro è riservato alla firma della comunicazione da parte del sostituto d'imposta.

Impegno alla presentazione telematica

Questo riquadro è riservato all'intermediario abilitato che assume l'impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. Devono essere indicati: il codice fiscale e la firma dell'intermediario che trasmette la comunicazione. Nel riquadro che precede la firma, la data deve essere indicata nella forma "gg/mm/aaaa".

L'intermediario abilitato che assume l'impegno alla trasmissione telematica della presente comunicazione deve conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto d'imposta corredata della delega dell'incarico conferitogli dal sostituto stesso.

Delega del sostituto

Questo riquadro è riservato ai sostituti d'imposta che incaricano un intermediario alla ricezione dei dati relativi ai Modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730).

Pertanto i dati richiesti in questa sezione devono sempre essere presenti nel caso in cui risulti compilato il quadro B.

Se è stato compilato il quadro A sezione I o II non deve essere utilizzato questo riquadro. Il sostituto deve indicare oltre al proprio codice fiscale anche il codice fiscale dell'intermediario prescelto.